

Le cliniche legali italiane e la risignificazione del diritto

Alessandra Sciorba

The Italian Legal Clinics and the Resignification of Law

This contribution considers the practice of the Italian legal clinics by questioning the concept of law that may be identified behind their interventions. After having highlighted some peculiarities of their history and narrative, I will develop some hypotheses with respect to the theoretical foundations of their approach: moving from the legal realism and the critical theories of law, commonly recognized as philosophical bases of the legal clinics, I will thus identify some elements which appear to overcome the assumptions of these theories. Finally, I will look at the particular role that Italian legal clinics assume with respect to the protection, through the law, of constitutional rights, by defining their commitment starting from this main function; a function which specifies a particular concept of law and of the role of the contemporary jurist: to re-signify fundamental rights, affirming them in terms of cultural translation and effectiveness. In this regard, I will also consider the peculiarity of Italian legal clinics which have been mainly activated by philosophers of law.

Keywords: Legal clinics, Equality, Justice, Law and rights, Philosophy of law.

Nel momento in cui, da un lato, è finita la credenza nell'applicazione meccanica della legge e, dall'altro, non si può più contare sulle ideologie come risorse critica e sulla forza dello Stato come strumento di cambiamento radicale, il diritto sembra presentarsi come il principale strumento istituzionale di contestazione dello status quo.

(Santoro 2017, 168)

L'attività conoscitiva non è meno legata al nostro senso di realtà della costruzione di case: è, alla stessa stregua, un'attività di costruzione del mondo.

(Arendt 2009, 141)

1. Introduzione. Alcuni interrogativi cui provare ad offrire risposte

Secondo l'Encle (European Network Clinical Legal Education), l'educazione clinico legale è “un metodo di insegnamento giuridico, basato sull'apprendimento esperienziale, che favorisce la crescita delle conoscenze, delle abilità e dei valori personali, promuovendo al contempo la giustizia sociale”. Nella stessa definizione viene poi fatto cenno all'eterogeneità dei modelli e delle attività di formazione sviluppati dalle differenti esperienze cliniche, ribadendo però come essi mirino tutti a sviluppare attitudini professionali e a favorire la crescita delle abilità pratiche degli studenti per quanto riguarda la moderna comprensione del ruolo del professionista socialmente orientato nella promozione dello stato di diritto, che promuove l'accesso alla giustizia e la risoluzione pacifica dei conflitti, e la soluzione problemi sociali¹. 

Queste poche frasi, che vorrebbero essere meramente descrittive, esprimono in realtà una serie di specificità valoriali che meriterebbero una maggiore esplicitazione degli assunti posti alla loro base.

L'unico dato oggettivo da esse riportato, oltre che il riferimento alla diversità delle declinazioni concrete delle cliniche, appare infatti quello della centralità dell'apprendimento esperienziale volto a sviluppare abilità pratiche. Al contrario, la promozione della giustizia sociale o dei valori personali degli studenti, e financo l'obiettivo della promozione dello stato di diritto e della risoluzione pacifica dei conflitti e dei problemi sociali, sono elementi che qui vengono dati per scontati, e che potrebbero trovare maggiore approfondimento a partire da alcuni interrogativi.

Perché, innanzitutto, l'approccio clinico-legale non può essere semplicemente considerato un efficace metodo di insegnamento del diritto che permette a studenti e studentesse di sperimentare già nel momento degli studi universitari la pratica del diritto, e di “colmare” così, come scriveva Carnelutti (1935, 171), “la grave inferiorità nella preparazione tecnica dei giuristi”² rispetto, ad esempio, a quella di un dottore in medicina?

L'obiettivo della promozione della giustizia sociale è consustanziale a questo metodo di apprendimento pratico, o rappresenta piuttosto una scelta orientata che andrebbe esplicitata?

¹ Cfr. <http://encle.org/about-encle/definition-of-a-legal-clinic>

² In realtà, il concetto di tecnica non è assolutamente un concetto pacificato. Francesco Viola (1990, 66), ad esempio, distingue nettamente il sapere tecnico dal sapere prammatico, e il secondo è per lui quello rivolto alla conoscenza della situazione concreta, mentre il primo “non ha bisogno di prendere in considerazione le situazioni concrete per formulare le sue regole”.

Bisognerebbe quindi guardare alle cliniche legali come segnale di un'avvertita necessità di ripensare il diritto, proprio nel momento in cui viene trasmesso il sapere giuridico dai docenti ai discenti, in quanto strumento di intervento non solo regolativo della realtà sociale che pretende di normare? Pertanto, la centralità data alla pratica del diritto, al diritto come pratica sociale, rivela anche un'attitudine all'azione giuridica come agire sociale in senso trasformativo?

E se così fosse, una simile pretesa non rivelerebbe dunque una visione del diritto improntata all'affermazione non solo di una sua relazione necessaria con la morale, ma di una vera e propria visione morale del diritto stesso? E ancora, in questo caso, l'insegnamento clinico dovrebbe inevitabilmente assumere una particolare morale del diritto, che spinga a prendere posizione anche rispetto a temi sociali di stringente attualità?

Effettivamente, ad oggi nessuna clinica legale (e quasi nessun autore che delle cliniche legali ha scritto) ha pienamente sviluppato argomentazioni volte a rispondere a questi interrogativi. Il più delle volte, la connessione tra l'apprendimento esperienziale e la promozione della giustizia sociale è semplicemente data come evidente. Si pensi al testo, spesso citato quando si parla del tema in questione, in cui Frank S. Bloch (2008, 115, trad. nostra) spiega che le cliniche legali sono “connesse al ‘mondo reale’ delle prassi giuridiche e alla loro missione di giustizia sociale che è orientata dalla comunità in cui si trovano”, o alle parole di altri autori che hanno sottolineato “che è attraverso il fare che gli studenti si aprono all'apprendimento reale di cosa sia la giustizia sociale [...]”, ed è pertanto fondamentale che i docenti/tutor siano al loro fianco “perché è in quel momento che possiamo aiutarli a riflettere sull'esperienza, ad affinare le proprie capacità, a esaminare i propri valori” (Aiken e Wizner 2004, 1008).

Andando oltre queste asserzioni descrittive, l'obiettivo generale del presente contributo è pertanto quello, a partire dagli interrogativi precedentemente avanzati, di provare a individuare quali questioni fondamentali della riflessione giuridica vengano in qualche modo riformulate, o approfondite, o reinterpretate alla luce dell'esperienza delle cliniche legali italiane, e se questo approccio all'insegnamento del diritto presupponga o meno, e su quali basi teoriche, l'adozione di una determinata concezione del diritto stesso e del ruolo del giurista nel mondo contemporaneo.

Come ha scritto Aldo Schiavello (2017, 137), “optare per una concezione del diritto piuttosto che per un'altra, non è senza conseguenze, ma incide profondamente sulla dottrina, che a sua volta, inciderà sulla prassi”. Invertendo il processo descritto, quello che cercherò di fare, senza alcuna pretesa di esaustività, è quindi partire dalla considerazione di una prassi – la prassi delle cliniche legali in Italia –, per interrogare la concezione del diritto che in tale prassi appare concretizzarsi.

Pur non offrendo una completa panoramica delle cliniche legali cui le Università italiane hanno dato vita, il paragrafo successivo sottolinea alcune peculiarità della loro storia, dei loro ambiti di intervento e della metodologia utilizzata, proprio al fine di sottolineare quanto l'obiettivo della giustizia sociale sia condiviso e diffuso tra queste realtà³.

Il terzo paragrafo svilupperà poi alcune ipotesi rispetto ai fondamenti teorici dell'approccio clinico-legale degli atenei italiani, muovendo dalle influenze del realismo giuridico e delle teorie critiche del diritto, comunemente identificati come basi filosofiche delle cliniche, ma riconoscendo nelle caratteristiche di queste realtà degli elementi che in qualche modo superano anche i presupposti di tali correnti giusfilosofiche. Si tratta, ad esempio, del legame tra la concezione astratta della giustizia sociale e i principi giuridici dell'accesso alla giustizia e della certezza del diritto, indispensabili per garantire eguaglianza e giustizia sostanziali.

Il paragrafo conclusivo guarderà infine al particolare ruolo che le cliniche legali assumono rispetto alla tutela, attraverso il diritto, dei diritti costituzionali, arrivando a definire il loro impegno a partire da questa principale funzione; una funzione in cui appare concretizzarsi una specifica visione del diritto, nonché del compito del giurista contemporaneo che si trova oggi a risignificare i diritti fondamentali traducendoli culturalmente e fattivamente, al di là della loro positivizzazione.

A questo proposito, si guarderà anche alla peculiarità italiana di cliniche legali attivate e portate avanti, in special modo, da docenti di filosofia del diritto, interrogando da questa prospettiva le evoluzioni del pensiero giusfilosofico contemporaneo.

La complessità e varietà degli argomenti trattati meriterebbero certamente più approfondite e argomentate riflessioni che non potevano essere condotte nell'ambito di questo breve contributo il cui scopo è quello di fornire alcune suggestioni in vista di lavori futuri.

³ Nonostante ciò, Enrica Rigo e Maria Rosaria Marella (2015, 192) hanno sottolineato come la promozione della giustizia sociale non sia contemplata tra gli obiettivi di alcune cliniche legali contemporanee, e che, al contrario, la diffusione di queste strutture comporti oggi il rischio di una loro interpretazione secondo una "versione moderata, orientata alla professionalizzazione, e epurata dagli elementi di trasformazione politica che l'avevano caratterizzata a cavallo tra i decenni Sessanta e Settanta". Quella che si sta qui riportando è in effetti la tendenza che caratterizza la maggior parte delle cliniche legali ad oggi avviate negli atenei italiani, senza per questo ignorare l'esistenza di esperienze residuali che si muovono in un solco differente, né tanto meno le preoccupazioni espresse dalle due autrici.

2. Qualche riflessione sulle cliniche legali italiane

Il fenomeno delle cliniche legali si è diffuso negli Atenei italiani solo in tempi recenti, nonostante la sua storia in altri Paesi e continenti, che non può essere qui ripercorsa, affondi le radici nei primi anni del XX secolo⁴.

In realtà, esistono alcune esperienze italiane che certamente possono essere definite come clinico-legali e che vantano un'origine più risalente, ma esse non hanno a lungo adottato tale definizione del proprio approccio. È il caso, soprattutto, del Centro di documentazione L'Altro Diritto⁵, fondato con la sua omonima associazione nel 1996 presso il Dipartimento di Teoria e storia del diritto dell'Università di Firenze. È significativo, infatti, che dopo più di due decenni in cui studenti e studentesse fiorentini hanno potuto praticare il diritto nelle carceri, negli istituti psichiatrici, nei centri per migranti, avviando veri e propri sportelli di consulenza giuridica gratuita, solo a partire dal 2018 da L'Altro Diritto siano nate tre cliniche legali formalmente definite come tali.

Tale sorta di resistenza all'adozione del termine "clinica" riporta alla mente le riflessioni di Michel Foucault (1969) rispetto ai rischi della pretesa universalizzante di quel discorso medico che il filosofo francese ha precisamente definito come "clinico", e che ha costruito un "regime di verità" rispetto a cosa sia da considerare normale o "anormale" (Foucault 2000, 17), patologico o sano, regolare o deviante. Queste separazioni, e le categorie che ne derivano, si fondano, per Foucault, sulla costruzione di un

"sapere" (*savoir*) come un sistema di credenze che abbia un certo grado di articolazione esplicita e sia strutturato intorno a concetti, assunti di fondo, regole metodologiche e argomentative, che specificano, innovano, si discostano da, lo sfondo di senso comune (si pensi a saperi accademici e istituzionalizzati come quello medico ed economico; ma anche a saperi recessivi o squalificati come l'alchimia e l'astrologia) (Brigaglia 2014, 532).

Questo tipo di "sapere" ha per Foucault una relazione biunivoca con le "tecniche" di controllo e governo della popolazione, che egli ha appunto definito "tecniche governamentali", poiché queste ultime si sviluppano spesso a partire da specifici saperi, mettendoli in questo senso a valore, mentre i saperi stessi vengono spesso affinati e strutturati in funzione di certe tecniche (*ibid.*).

Effettivamente, alcune similitudini possono risuonare immediatamente come tali quando si accosta l'approccio medico-clinico descritto da Foucault, – e sintetizzato da Marco Brigaglia nelle parole sopra riportate, – ad

⁴ Per una storia delle cliniche legali cfr. Romano 2016.

⁵ <http://www.altrodiritto.unifi.it/chiamo/index.htm>

alcuni elementi che caratterizzano, almeno di primo acchito, anche l'approccio clinico-legale. La stessa pretesa sembra accomunarli entrambi, ad esempio, rispetto alla volontà di liberarsi da schemi astratti e costruire sapere a partire da casi concreti su cui si posi direttamente uno "sguardo clinico". Comparabile, inoltre, risulta la disponibilità del malato, come dell'utente delle cliniche legali, a divenire "oggetto del sapere" in cambio della "cura", o della consulenza ricevuta. Si pensi a quando Carnelutti scriveva, rispetto alla sua idea di necessaria dispensazione, all'interno delle facoltà di giurisprudenza, di un sapere tecnico, – immaginato proprio come rispecchiamento dell'approccio medico che viene offerto gratuitamente a chi ne abbia bisogno, – che, in tal modo, "il povero dà qualcosa in corrispettivo dell'assistenza che riceve; fornisce, appunto, alla scuola, il corpus necessario all'insegnamento" (Carnelutti 1935, 174).

Al di là di queste corrispondenze superficiali, però, l'approccio delle cliniche legali, per come si è sviluppato storicamente e per le sue declinazioni italiane, ha dimostrato attitudini molto diverse da quelle criticate da Foucault rispetto alla clinica medica: invece di costruire un sapere posto a servizio o a giustificazione delle tecniche di potere, sembra avere tendenzialmente utilizzato la conoscenza pratica accumulata per dare vita ad interventi sistemici volti proprio a utilizzare il diritto per proteggere le persone dai poteri che spesso ne violano i diritti.

A prescindere dalle istanze di giustizia che possono muovere l'operato di tutor, avvocati, o studenti, i singoli casi, nella maggior parte delle cliniche legali, vengono ad esempio presi in carico non solo e non tanto come oggetto di studio e occasione per mettere alla prova le nozioni acquisite, sviluppando nuove competenze a completamento di un sapere specifico, ma essi diventano spesso delle *strategic litigation*, portate avanti con l'obiettivo di agire rispetto alle disfunzioni che hanno creato bisogni o violazioni ripetutamente giunti all'attenzione delle cliniche.

Questa volontà è esplicitamente dichiarata, per considerare un caso tra i tanti, dalla *Clinica del diritto dell'immigrazione e della cittadinanza* dell'Università di Roma Tre, che, ad esempio, attraverso una serie di ricorsi dinanzi alla Corte di Cassazione in tema di trattenimento degli stranieri e di asilo per le donne migranti⁶, è rivolta "in particolare a promuovere l'applicazione a livello interno delle previsioni della Convenzione di Istanbul [...] nell'ottica di sviluppare una giurisprudenza favorevole a una declinazione del diritto d'asilo in una prospettiva di genere"⁶.

Lo sguardo clinico posto sul caso individuale, nell'ambito di questa visione sistemica, non appare quindi finalizzato alla costruzione di un "sapere"

⁶ Cfr. <http://giurisprudenza.uniroma3.it/didattica/cliniche-legali/clinica-del-diritto-dell-immigrazione-e-della-cittadinanza/>

atto a diventare mera “tecnica” secondo il senso che Foucault attribuisce a questi termini: “lo studente che fa esperienza di Sportello, con il sostegno dei suoi *tutors*, incontra non *casi* ma *persone*” (Di Chiara 2017, 182) attraverso le cui istanze imparare “a trasformare la narrazione dell’assistito in fatti suscettibili di diventare problemi da sottoporre agli organi istituzionali deputati alla loro risoluzione, e anche, dunque, agli organi giudiziari” (181).

Altre esperienze esplicitano questa differenza già nella presentazione ufficiale delle loro cliniche legali, come si legge a proposito del *Programma di cliniche legali* incardinato nella facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo di Perugia, il cui sito spiega come “le tematiche affrontate all’interno di questo programma – salute, sistema penitenziario, beni comuni – sono selezionate con lo scopo di favorire la maturazione di una coscienza critica nei confronti del sistema giuridico vigente e dei suoi meccanismi”⁷. Il sapere giuridico sviluppato da queste cliniche e tradotto in interventi diretti su casi concreti è qui direttamente concepito come uno strumento critico, e restituito alla collettività sotto forma, si legge ancora, di attualizzazione della “nozione di bene comune più aggiornata e militante proprio perché la sua funzione non sta semplicemente nel garantire l’uso e la gestione collettiva delle risorse immateriali che la individuano, ma redistribuisce quelle risorse al di fuori della comunità di riferimento” (*ibid.*)⁸.

Lo sguardo clinico-legale adottato negli Atenei italiani, inoltre, appare quasi sempre orientato alla trasmissione agli studenti di un complesso di valori che dovrebbero innervare la loro azione giuridica, come è reso esplicito nella presentazione della Clinica di Torino sulla disabilità, dove si legge che questa opportunità di apprendimento è volta “anche al fine di maturare la consapevolezza dei profili etici e valoriali delle tematiche affrontate”⁹.

Allo stesso modo, la Cledu (Clinica Legale per i Diritti Umani) dell’Università di Palermo, si propone, rispetto agli studenti e alle studentesse coinvolte, di accrescere “consapevolezza e sensibilità nei confronti di questioni sociali di fondamentale importanza e attualità”¹⁰. E ancora, cambiando ambito di intervento, la Clinica del lavoro dell’Università di Brescia mira, significativamente, non tanto a un’applicazione generica del diritto giuslavoristi-

⁷ Cfr. <http://www.giurisprudenza.unipg.it/didattica/cliniche-legali>

⁸ Le attività della Clinica di Perugia su Salute, ambiente e territorio, sono poi evidentemente dirette ad incidere sul sistema giuridico vigente avanzando proposte normative come quella del *Regolamento comunale sui Beni comuni*; fornendo pareri ad istituzioni relativamente ai temi trattati, come quello per il Comune di Umbertide sulla *disciplina della raccolta dei tartufi*. *Recinzioni dei terreni e usi civici*, o come quello, rivolto al Comune di Perugia, relativo a *Interventi di sostegno temporaneo al diritto all’abitare concernenti il recupero di immobili di proprietà pubblica da destinare ad uso residenziale in risposta all’emergenza abitativa*.

⁹ Cfr. <https://www.clinichelegali.unito.it/do/home.pl/View?doc=disabilita/panoramica.html>.

¹⁰ Cfr. <https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./clinica-legale-per-i-diritti-umani/>.

co, ma principalmente a sostenere “forme di imprenditorialità improntate a responsabilità sociale”¹¹.

E l’elenco potrebbe a lungo continuare.

Le esperienze prevalenti tra le cliniche italiane si pongono dunque, al di là delle loro differenze, dentro una visione comune in cui l’insegnamento del diritto attraverso la sua pratica è concepito direttamente come strumento di giustizia sociale, e i cui risultati sono misurati anche in relazione all’impatto sul sistema valoriale ed etico degli studenti e delle studentesse.

Torniamo allora a chiederci se questo legame tra pratica del diritto e giustizia meriti maggiore esplicitazione, e in che modo possa essere argomentato mettendo in luce una specifica concezione del diritto e del ruolo del giurista contemporaneo.

3. Ipotesi sui fondamenti teorici dell’approccio clinico-legale contemporaneo in Italia

Un recente contributo che mette a tema proprio l’approccio clinico-legale sottolinea come “interrogarsi sui limiti e sulle potenzialità del metodo didattico in oggetto consente di innovare alcuni dibattiti ‘classici’ per la filosofia del diritto, le cui questioni fondamentali vengono riconfigurate, re-interpretate o riproposte ‘alla luce’, appunto, dell’esperienza clinica” (Bernardini 2017, 437). Il mio obiettivo, differente ma contiguo, è, come detto, interrogare l’insegnamento clinico del diritto rispetto al fatto che esso possa rappresentare una risposta a, e quindi presupporre, una concezione specifica di cosa sia il diritto e di quale ruolo i giuristi assumano rispetto alla società in cui viene applicato.

Certamente, mettere gli studenti e le studentesse di giurisprudenza di fronte a casi concreti ancora non giudicati, rispetto ai quali contribuire per determinarne l’esito – come avviene in special modo nelle cliniche legali che hanno scelto di attivare sportelli di primo livello cui gli utenti accedono fisicamente portando le loro istanze reali –, sollecita lo spirito critico dei discendenti, favorisce in modo più stimolante la velocità del loro apprendimento, può restituire loro la portata del ruolo che avranno come operatori del diritto, a tutti i livelli, permettendo di misurare le conseguenze del proprio operato, come delle leggi e delle prassi che pertengono all’ambito legale, sulla vita vissuta di persone in carne ed ossa.

Carnelutti sarebbe certamente lieto di vedere quanto questo modello di insegnamento si stia diffondendo anche in Italia, con una forte predilezione per il contatto diretto di studenti e studentesse con i soggetti direttamente coinvolti nelle procedure legali. In questo modo, effettivamente, per usare le

¹¹ Cfr. <http://clinicalegale.unibs.it/index.php/clinica-del-lavoro/>

parole celebri di Jerome Frank (1951, 26), è possibile mostrare e fare vivere a chi studia giurisprudenza, negli anni fondamentali della sua formazione, “quei contatti personali che sono il centro della pratica dell’avvocato”, e senza i quali “l’apprendimento giuridico è solo uno scheletro esangue e scarno”, mentre “le norme e i principi giuridici sono pallidi e devitalizzati”.

Allo stesso tempo, l’intervento clinico-legale ha il vantaggio di restituire l’immediata percezione di quello che Gustavo Zagrebelsky (2008, 217) ha definito “il processo di personalizzazione del diritto”, che “incarna un valore che oggi appare fondamentale, la persona come soggetto irripetibile, non seriale, che esige di essere preso in considerazione dal legislatore come tale, nella concretezza dei suoi rapporti sociali”. Inoltre, ancora in relazione alle possibilità di apprendimento che offre l’insegnamento clinico-giuridico, esso sembra concretizzare la trasmissione di quella “conoscenza pratica” che implica che “colui che conosce deve essere in qualche misura (diretta o indiretta) coinvolto in ciò che ha da conoscere, perché in ragione del proprio ruolo è chiamato a compiere scelte o a porre in essere azioni, oppure ad offrire ad altri criteri per l’azione” (Viola 1990, 24).

Eppure, guardando alle motivazioni addotte dalle cliniche del diritto italiane per raccontare il proprio intervento, quelle appena elencate non appaiono le uniche ragioni poste all’origine del loro approccio. La loro diffusione sembra piuttosto immediatamente presupporre una visione del diritto come strumento che agisce all’interno di un determinato contesto storico, etico, economico, politico e antropologico, concependo l’intervento giuridico nell’ambito più ampio delle scienze sociali. Ed effettivamente, l’approccio clinico-legale, per come si è sviluppato in alcuni specifici contesti, è profondamente basato sulla multidisciplinarietà: se il diritto è fatto sociale, la scienza giuridica non può essere autonoma, tanto più quando si tratta di prendere in carico persone appartenenti a minoranze etniche o a categorie come quelle dei richiedenti asilo, utenti privilegiati delle cliniche legali italiane, il cui accesso ai diritti di soggiorno deriva spesso dalla possibilità di dimostrare le loro condizioni sociali e sanitarie, oltre che di mettere ordine nel loro vissuto in relazione a come esso si intreccia con i fattori politici e gli eventi intercorsi nei paesi di transito e di origine¹².

¹² La Cledu ha ad esempio sviluppato una collaborazione formale con il Dipartimento di medicina legale dell’Università di Palermo, i cui specializzandi svolgono un ruolo fondamentale nel certificare violenze subite come torture o mutilazioni genitali. Allo stesso tempo, tra i tirocinanti della Cledu non pochi sono stati studenti e studentesse di scienze politiche e relazioni internazionali, e hanno spesso coordinato le ricerche relative allo stato dei diritti umani nei paesi di origine e transito delle persone prese in carico. Un’ulteriore collaborazione anche con etnologi, inoltre, permetterebbe di accedere più rapidamente a quell’insieme di conoscenze necessarie per offrire controprove alle storie raccontate dai richiedenti asilo relativamente, ad esempio, a rituali violenti in vigore nella loro società di appartenenza.

Ma fino a qui, le cliniche legali, anche in Italia, sembrerebbero potere essere descritte soprattutto come una declinazione concreta dell'insegnamento principale di correnti giusfilosofiche come quella del realismo giuridico, che, ponendosi in forte critica con ogni tipo di formalismo giuridico, guarda al diritto come ad "un insieme di fatti sociali, di fatti sociali di un certo tipo" (Guastini 2013, 101), tanto da indurre Giovanni Tarello (1962, 65) a dichiarare che "la scienza giuridica [...] diviene nelle mani dei realisti una scienza empirica". Il giusrealismo, che specie nella sua versione statunitense è ormai comunemente riconosciuto come la principale base teorica dell'approccio clinico-legale (Di Donato 2016, 11), e negli Stati Uniti ha contribuito concretamente, attraverso i suoi esponenti, alla stabilizzazione dell'esperienza clinica, arriva del resto anche a concentrarsi, almeno nelle versioni più radicali come quelle del già citato Frank, "sul problema del rapporto tra potere giurisdizionale e potere politico, ma anche sulla definizione di un ruolo non solo tecnico, ma *pedagogico e critico* del giurista nel fragile tessuto delle democrazie moderne" (Marzocco 2018, 9).

Eppure, il giurista-docente che agisce da pedagogo critico della realtà sociale all'interno di una clinica legale dell'Italia contemporanea, e quello in formazione rappresentato dallo studente che si avvale degli insegnamenti che può trarre da questa struttura, sembrano collocarsi, nella loro pratica del diritto, a un livello ancora successivo rispetto alla concezione del diritto presupposta dal giusrealismo, anche nella versione di Frank.

Essi, infatti, arrivano il più delle volte a sviluppare un'adesione spesso inconsapevole al ribaltamento concettuale operato dalle più recenti teorie critiche del diritto che "inducono a un 'intervento sul campo', implicano il richiamo alla specificità, ai dettagli delle diverse condizioni dei soggetti [...] e implicano una ricognizione sui contorni, sui confini, sull'articolazione delle questioni" (Casadei 2017, 391). Tale ribaltamento porta spesso ad assumere, nella presa in carico dei singoli casi, anche quell'approccio intersezionale, definito e utilizzato prima degli altri da Kimberlé Crenshaw (1991) per descrivere come diverse identità socialmente costruite si sovrappongano producendo forme di discriminazione e subordinazione multiple contro le quali è necessario intervenire.

Si tratta quindi di un pensiero "situato", volto a un particolare tipo di comprensione e di azione consequenziale.

La diffusione del metodo clinico-legale è stata in effetti descritta come una reazione al "profondo senso di insoddisfazione" rispetto a un "modo di intendere e di insegnare il diritto [...] ancora fortemente influenzato dal formalismo giuridico e dai suoi corollari metodologici, ivi compresa la separazione fra diritto e obiettivi di giustizia sostanziale, fra costruzione di saperi e costruzione di beni collettivi" (Barbera 2018, xx).

In questo modo, l'attitudine che docenti e discenti assumono in ambito giuridico nel lavoro delle cliniche legali italiane appare anche andare oltre la definizione di una ragion pratica del diritto come quella che costruisce "il

riferimento della struttura del diritto al mondo dell'agire" (Viola 1990, 33), o che ci aiuta a cogliere l'essenza di una data "comunità interpretativa" del diritto (Pariotti 2000), tenuta insieme dal fatto di condividere la medesima esperienza giuridica: l'approccio degli operatori delle cliniche legali italiane sembra piuttosto muovere da una ragion pratica da intendere come attività che implica "conoscere e volere a un tempo" (Zagrebelsky 2008, 185).

È allora da questa prospettiva che può essere forse interpretato l'approccio clinico-legale adottato in molti atenei italiani, quando sembra riflettere anche una presa di coscienza delle potenzialità del diritto non solo in termini descrittivi o decostruttivi, ma soprattutto come elemento performativo della realtà politica, culturale e sociale, oltre che giuridica. Come scrive Emilio Santoro (2017, 169) del resto, "sembrano ormai lontani i tempi in cui i marxisti qualificavano il diritto come 'borghese', rimproverandogli di essere pensato e usato esclusivamente come strumento di conservazione: il diritto gioca un ruolo rilevante nella stabilizzazione sociale delle rivendicazioni degli esclusi dai circuiti dei vari tipi di rappresentanza (politica, corporativa, localistica, ecc.)".

Fino a qui, però, stiamo effettivamente ancora descrivendo atteggiamenti, attitudini, "posizioni", che agiscono sui giuristi che hanno dato vita in Italia alle cliniche legali. È invece possibile individuare, almeno tendenzialmente, una loro specifica concezione del diritto che ci dica di più di quanto già il giusrealismo ci abbia detto, superi anche la parte decostruttiva delle teorie critiche del diritto, e ancori questa "volontà" di usare il diritto in modo performativo e trasformativo della realtà sociale in una teoria giuridica precisa?

Le parole di Santoro sopra citate aprono in questo senso una pista, poiché presuppongono un utilizzo del diritto come strumento di giustizia nel significato specifico di riequilibrare discriminazioni ed esclusioni, ovvero poteri e capacità di agire.

Ed effettivamente, guardando al panorama delle cliniche legali italiane, i giuristi impegnati in questa esperienza sembrano dare tendenzialmente un grande valore al problema dell'eguaglianza da difendere non solo rispetto all'accesso al diritto, ma anche, tramite il diritto, negli altri campi dell'esistenza. In questo modo, il loro intervento, sembra promuovere il diritto come strumento di giustizia anche dalla prospettiva di quello che Amartya Sen (2010, 241) definisce un approccio delle capacità, sulla base di declinazioni di principi di eguaglianza e libertà complessi, che guardano, ad esempio, al "vantaggio individuale in ragione della capacità che ha la persona di fare quelle cose a cui, per un motivo o per un altro, assegna valore", e alla "rilevanza che nella libertà di una persona hanno le reali opportunità e gli effettivi processi coinvolti" (375-376)¹³.

¹³ Come è noto, Martha Nussbaum ha sviluppato l'approccio delle capacità introdotto da Sen in diversi scritti, contrapponendolo sempre anch'ell  in un approccio basato invece sulle

L'eguaglianza, insomma, sembrerebbe un valore assunto dall'approccio clinico legale per come si presenta nelle sue concretizzazioni attuali, incorporando quindi una valutazione morale nella misura in cui si adopera, direbbe Ronald Dworkin (2013, 385) per garantire i principi della "eguale considerazione per le sorti di tutti e pieno rispetto per la responsabilità personale".

Effettivamente, l'ideale dell'integrità politica di Dworkin sembra atteggiarsi sufficientemente bene al tipo di concezione del diritto che informa di sé l'azione dei giuristi delle cliniche legali: questi ultimi, in qualche modo, operano come agirebbe il giudice dworkiniano attenendosi a valutazioni morali basate sui principi comuni di equità e giustizia che sostengono un ordine giuridico che si può considerare legittimo.

E ancora, la descrizione di "azione affermativa" offerta da Dworkin, come azione volta a restituire un'eguaglianza sostanziale tra gli individui, prendendo sul serio le loro condizioni di svantaggio per come appaiono, al di fuori del linguaggio dworkiniano, anche rispetto all'intersezionalità della loro posizione, sembra trovare una risposta applicativa nel tipo di intervento di tante cliniche. Non offrire consulenza legale gratuita a chi ha accesso ad altre possibilità, poiché possiede un capitale sociale e risorse economiche differenti, è un tipo di discriminazione positiva che le cliniche italiane effettuano quotidianamente, dando per assunto che, come Dworkin asserisce, ciò non implichi minore considerazione e minore rispetto nei confronti

Oltre la teoria del diritto come interpretazione, però, e la centralità da essa assegnata all'ambito giudiziale come terreno entro il quale prioritariamente agire il diritto stesso, il lavoro delle cliniche legali appare orientato a promuovere il principio complesso di giustizia precedentemente descritto anche in contesti in cui i tribunali non sono coinvolti.

L'assistenza legale impegna le cliniche anche nel trasferimento e nel consolidamento delle capacità delle persone in termini di accesso alla conoscenza dei propri diritti e del diritto, come accade ad esempio con le attività di *street law*¹⁴, e, soprattutto, nell'ambito delle procedure stragiudiziali, dove comunemente si verificano le violazioni più arbitrarie e subdole (perché più difficili da fare emergere) proprio dell'ideale dworkiniano del diritto come integrità.

risorse, ma affermando di usare questa teoria "in un modo più esigente" rispetto a quello che è un criterio di valutazione della qualità della vita, ovvero "come base di principi politici fondamentali che dovrebbero sostenere garanzie costituzionali" (Nussbaum 2001, 88).

¹⁴ Vari autori hanno definito la *street law* come uno dei modi in cui le cliniche legali possono direttamente ed efficacemente influenzare le questioni di giustizia sociale. Tale attività condivide infatti molte delle caratteristiche di altri programmi di educazione giuridica clinica poiché altamente formativa per gli studenti e allo stesso tempo volta a offrire un servizio di informazione legale, solitamente per persone che non sono in grado di accedere a questa consulenza attraverso canali più convenzionali. Cfr. Grimes et al. 2001, 228.

Un approccio al diritto complesso, olistico poiché tiene in conto varie dimensioni della vita delle persone su cui il diritto stesso agisce e può agire; interdisciplinare perché per intervenire su di esse la scienza giuridica non è sufficiente; moralmente orientato, a quanto pare, nei sensi di una concezione di eguaglianza e giustizia sostanziali da ripristinare nel e attraverso il diritto. Questa sembra essere la visione del diritto che impronta tendenzialmente le attività clinico-legali per come si sono sviluppate in Italia fino ad oggi.

Ma anche qui, siamo andati poco oltre una descrizione, seppure messa in relazione con alcune teorie critiche del diritto. Proviamo ad avanzare ancora di qualche passo nelle nostre conclusioni.

4. Conclusioni. L'approccio clinico legale e i diritti

Con la costituzionalizzazione dell'ordinamento giuridico, il potere legislativo, assumendo la funzione principale di sviluppare i principi costituzionali (Schiavello 2016, 19), si è ritrovato al contempo imbrigliato anche dai principi affermati dal diritto europeo e internazionale dei diritti umani. Una serie di "valori di origine morale che ancor oggi non sarebbero del tutto giuridicizzati, o positivizzati" ha così pervaso l'intero diritto (Barberis 2003, 24).

Una simile rivoluzione giuridica, oltre a implicare una profonda modificazione del sistema delle fonti, ha inoltre comportato, soprattutto al livello di costituzionalizzazione del diritto operato attraverso la formazione di un corpus di norme internazionali a tutela dei diritti fondamentali, la possibilità che questi siano direttamente azionabili anche da chi non ha diritti di cittadinanza e accede più raramente e con maggiore difficoltà alla giustizia in generale e al supporto legale in particolare (Santoro 2017)¹⁵.

Tale configurazione del *rule of law* è però il frutto di una precisa contingenza storica, determinata da una serie di fattori specifici, che hanno portato a riconoscere i diritti umani fondamentali, – il cui valore è più quello di "un linguaggio, che l'espressione di una teoria" (Celano 2005) –, come validi argomenti quando si tratta di avanzare rivendicazioni e di sollevare questioni di giustizia che possano essere riconosciute come legittime. La costituzionalizzazione dei diritti si fonda su una specifica morale che ha prevalso in un determinato momento storico.

"Una" morale, appunto, sebbene per molti di noi questa rifletta la semplice rappresentazione del fatto "che non possiamo fare a meno (se siamo normali) di cercare il calore anziché il freddo, il vero piuttosto che il falso,

¹⁵ Eppure, la novità rivoluzionaria rappresentata dalla possibilità del singolo individuo di ricorrere contro uno Stato anche se non ne è cittadino, incontra molti limiti nella sua applicazione effettiva e negli effetti concreti prodotti. Cfr., su questo, Cassese 2010, 132 e ss.

e di aspirare a essere riconosciuti dagli altri per quello che siamo invece di essere ignorati o fraintesi” (Berlin 1994, 284).

L’etimologia stessa della parola morale, derivata dal latino *mores*, ci ricorda infatti che tale termine definisce semplicemente, in origine, gli usi e i costumi di un dato gruppo di persone, ovvero prerogative “che si possono cambiare all’improvviso senza troppi problemi, così come si possono cambiare da un giorno all’altro le nostre abitudini a tavola” (Arendt 2010, 42).

E le nostre abitudini sembra stiano cambiando piuttosto rapidamente, da quando la retorica dei diritti appare soppiantata dal ritorno di un discorso pubblico che insiste invece sulla legittimità (oltre che sulla necessità) dell’esclusione e della discriminazione di alcune categorie di persone dal godimento dei diritti stessi, come strumento per garantire la “sicurezza” del resto della popolazione¹⁶.

L’illusione implicita in questa tesi è che nel momento in cui si accetti una deroga ai principi costituzionali fondamentali, ad essere colpiti possano essere solo “i diritti degli altri” (Benhabib 2006) e non si metta invece a rischio il sistema nella sua tenuta generale.

Le cliniche legali italiane si inseriscono in questo frangente storico in cui non è affatto scontata la possibilità che i diritti umani, anche solo come orizzonte imperfetto verso cui tendere, sopravvivano per come li abbiamo conosciuti negli ultimi decenni, in particolar modo in quanto argini, per quanto argillosi, da opporre all’arbitrio del potere politico anche se democraticamente eletto.

Queste esperienze cliniche appaiono infatti oggi intente nel cercare di risignificare il diritto come strumento che, nel momento in cui si interessa soprattutto alle istanze delle persone più evidentemente private di rappresentanza, concorre alla resistenza e al rilancio dei valori costituzionali di equità e giustizia, intendendo il legame necessario tra diritto e giustizia già sottolineato da Robert Alexy (1989), anche nel senso di una possibilità effettiva di accesso alla giustizia garantita per ogni persona indipendentemente dal suo status. La possibilità di questo accesso effettivo è difesa, oltre che dalla garanzia di interventi legali di alta professionalità erogati a titolo gratuito, attraverso il già citato lavoro stragiudiziale che rappresenta una parte molto consistente dell’attività delle cliniche italiane, e dalle azioni di *street law*. Queste ultime, aiutando le persone a orientarsi nell’attuale disordine delle fonti di diritto (Fioriglio 2018, 16) che comprimono, ma che anche proteggono, i loro diritti, favoriscono un accesso diffuso alla conoscenza

¹⁶ Sul nesso tra la fragilizzazione dei diritti individuali e l’“astrazione statistica della sicurezza”, cfr., tra gli altri, Barberis 2017, 108. Sull’afferinarsi di un’accezione escludente, difensiva e proprietaria di “sicurezza”, mi permetto di rimandare a Sciarba, di prossima pubblicazione.

legale che difende anche la “certezza” del diritto intesa nella particolare accezione del conoscere le norme che incidono sulle condizioni della propria vita; del saper comprendere quando, come e da chi i propri diritti vengono violati; del potere individuare le sedi e i modi in cui questi stessi diritti possono essere fatti valere.

Anche l’impegno dei “clinici del diritto” nello sviluppare un metodo di insegnamento inteso come costruzione condivisa del sapere giuridico che muove dal “vedere”¹⁷, dall’essere in contatto col mondo, appare orientato da questa specifica “ricerca di significato”¹⁸ del proprio lavoro.

Alla luce di tutto questo è possibile allora anche interpretare un altro apparente paradosso. La maggior parte delle cliniche, espressione massima dell’attività pratica nei dipartimenti di giurisprudenza italiani, nascono proprio dai e dalle docenti appartenenti all’area della filosofia del diritto, la disciplina apparentemente più astratta e teorica tra quelle insegnate nei corsi di giurisprudenza. Ciò risponde certamente al fatto che, “caduta la rigida distinzione tra diritto e fatti nonché quella tra diritto e morale – che avevano caratterizzato il positivismo giuridico fino ad Hart – si sono aperte nuove vie per la filosofia del diritto” (Casadei 2017, 382), spostando l’attenzione “sugli effetti percepiti del diritto e sull’esperienza del diritto” (387). Ma non solo.

La domanda fondamentale cui da sempre la filosofia del diritto cerca di rispondere è cosa sia il diritto stesso. E, una volta messe da parte le ipotesi di legalismo etico e formalismo giuridico, si tratta di un interrogativo che per essere affrontato necessita di uno sguardo giusfilosofico schiuso sul mondo, che si apra ai fatti (Faralli 2012), lasciando che il campo ottico sia attraversato dalla vita.

Ecco quindi che il sapere metagiuridico si vede costretto non solo a rivolgere la sua attenzione al diritto applicato, ma financo a scavare nella concretezza che sta oltre il diritto e che del diritto determina il significato, col vantaggio di potere utilizzare strumenti teorici e interpretativi che altri giuristi non hanno a disposizione. Nel farlo, non può che raggiungere in fretta la consapevolezza dell’insufficienza della scienza giuridica per comprendere il diritto, mentre, una volta guardati il mondo e la vita, ne incontra le contraddizioni e le storture.

Nell’era della costituzionalizzazione del diritto, tali contraddizioni e storture riguardano prima di tutto la discrasia tra la proclamata inviolabilità e universalità dei diritti fondamentali e la loro reale effettività ed evidente fragilità legata alle contingenze storiche, sociali, culturali, personali. Tale di-

¹⁷ Arendt (2009, 171) spiega che “la parola ‘sapere’ deriva dalla parola ‘vedere’. Vedere è *idein*, sapere è *eidenai*, cioè *aver visto*: prima si vede e poi si conosce”.

¹⁸ Ancora Arendt (*ibid.*, 141), parlando della ragione come “condizione a priori dell’intelletto e del sapere” spiega come senza la ricerca di significato non si è spinti alla conoscenza.

scrasia si incarna nella maniera più evidente nelle vicissitudini che portano le persone private di rappresentanza a restare ai margini del diritto e della possibilità di accedere alla giustizia, e forse anche e soprattutto per questo le cliniche legali si rivolgono a loro. I filosofi e le filosofe del diritto, infatti, più di altri, hanno la capacità, ma anche in un certo senso il dovere, di riconoscere il momento in cui con più urgenza si riflette nella realtà la metafora del canarino del minatore: “nella misura in cui gli individui hanno in comune esperienze di marginalizzazione, quelle esperienze spesso funzionano come congegno diagnostico per identificare e scandagliare a livello sistemico le strutture di potere e di ineguaglianza” (Torres e Guinier 2005, 131), e la sofferenza di quel canarino, mandato in sacrificio per verificare la presenza di gas nocivi nella miniera, preannuncia che l’aria potrebbe presto diventare irrespirabile per tutti.

In conclusione, non esiste probabilmente una risposta univoca alle domande poste in apertura di questo contributo, a partire dalla questione se una clinica del diritto possa dirsi tale anche se il suo intervento non riguarda persone socialmente svantaggiate e non implica alcuna volontà di promuovere la giustizia sociale. Possibilmente, il metodo del cosiddetto *learning by doing* applicato al diritto rimarrebbe estremamente efficace, in termine di preparazione di futuri giuristi tecnicamente ineccepibili e pronti ad affrontare i casi più complessi, anche a partire da una visione meramente formalistica del diritto stesso. Sta di fatto, però, che le cliniche legali italiane operano nel contesto di questo Paese, qui ed ora, e sono in gran parte costruite da persone che hanno adottato in maniera esplicita una specifica concezione di cosa significhi oggi essere e diventare un giurista, come è accaduto ad altre cliniche legali di altri Stati e continenti, che appaiono anch’esse aver spesso preso piede in contingenze legate a crisi sociali e politiche significative.

In questo contesto, le esperienze che ne compongono il variegato panorama appaiono prevalentemente impegnate, in vari ambiti e con differenti modalità e metodologie di intervento, nel presidio di una visione in qualche modo contigua a quella neocostituzionalista del diritto, specialmente nella sua declinazione à la Dworkin, rilanciata però in una difesa dei diritti fondamentali che si estende anche oltre le aule giudiziarie, cogliendo la scommessa che sta “nella capacità della costituzione, posta come *lex*, di diventare *ius*” e di “trascendere l’artificio da cui nasce per trasformarla in forza culturale, vivente con immediatezza spontanea nella società” (Zagrebelsky 2008, 126).

In questo senso, la risignificazione del diritto agita dalle cliniche legali italiane concorre principalmente a risignificare la categoria dell’universalità dei diritti rielaborandola “da un’infinità di direzioni, per riemergere nuovamente come il risultato di una traduzione culturale” (Butler 2014, 323). Un impegno adesso più prezioso che mai.

Alessandra Sciarba
Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Giurisprudenza
Piazza Bologni 8
90100 Palermo
alessandra.sciarba@unipa.it

Riferimenti bibliografici

- Aiken, Jane H., e Stephen Wizner. 2004. "Teaching and Doing: The Role of Law School Clinics in Enhancing Access to Justice." *Fordham Law Review* 73: 997-1011.
- Alexy, Robert. 1989. "On Necessary Relations between Law and Morality." *Ratio Juris* 2: 167-183.
- Arendt, Hannah. 2010. *Responsabilità e giudizio* (2003). Torino: Einaudi.
- 2009. *La vita della mente* (1978). Bologna: Il Mulino.
- Barbera, Marzia. 2018. "Il movimento delle cliniche legali e le sue ragioni." In *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, a cura di Angelo Maestroni, Paola Brambilla, e Matteo Carrer, xix-xxx. Torino: Giappichelli.
- Barberis, Mauro. 2003. *Filosofia del diritto. Un'introduzione teorica*. Torino: Giappichelli.
- 2017. *Non c'è sicurezza senza libertà. Il fallimento delle politiche antiterrorismo*. Bologna: Il Mulino.
- Benhabib, Seyla. 2006. *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini* (2004). Milano: Cortina.
- Berlin, Isaiah. 1994. *Il legno storto dell'umanità. Capitoli della storia delle idee* (1991). Milano: Adelphi.
- Bloch, Frank. S. 2008. "Access to Justice and the Global Clinical Movement." *Washington University Journal of Law & Policy* 28: 111-139.
- Bernardini, Maria Giulia. 2017. "Le cliniche legali e l'identità del giurista: spunti per un inquadramento teorico." *Diritto & questioni pubbliche* 17: 437-459.
- Brigaglia, Marco. 2014. "Foucault e il potere." *Diritto & questioni pubbliche* 14: 519-596.
- Butler, Judith. 2014. *Fare e disfare il genere*. Sesto San Giovanni: Mimesis.
- Carnelutti, Francesco. 1935. "Clinica del diritto." *Rivista del diritto processuale civile* 1: 169-175.
- Casadei, Thomas. 2017. "Postfazione. Le teorie critiche del diritto. Tra filosofia giuridica e filosofia politica." In *Le teorie critiche del diritto*, a cura di Maria Giulia Bernardini e Orsetta Giolo, 379-409. Pisa: Pacini.
- Cassese, Antonio. 2010. *I diritti umani oggi*. Roma-Bari: Laterza.
- Celano, Bruno. 2012. "Diritti umani e diritto a sbagliare (La cultura occidentale è compatibile con i diritti umani?)." *Jura Gentium* <https://www.juragentium.org/forum/ignatief/it/celano.htm>.
- Crenshaw, Kimberlé. 1991. "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color." *Stanford Law Review* 43: 1241-1299.

- Di Chiara, Giuseppe. 2017. "Cercando un cielo. *Legal clinic*, formazione del giurista e tutela della vulnerabilità." In Giuseppe di Chiara e Alessandra Sciorba, "Esperienze di tutela dei minori soli richiedenti asilo e percorsi di formazione del giurista: la Clinica legale per i diritti umani di Palermo." *Minorigiustizia* 3: 177-193.
- Di Donato, Flora. 2016. "L'approccio clinico-legale tra visioni pionieristiche e antiche sfide." In *Il metodo clinico legale. Radici teoriche e dimensioni pratiche*, a cura di Flora Di Donato e Francesca Scamardella, 11-22. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Dworkin, Ronald. 2013. *Giustizia per i ricci* (2011). Milano: Feltrinelli.
- Faralli, Carla. 2012. *La filosofia del diritto contemporanea: i temi e le sfide*. Roma-Bari: Laterza.
- Fioriglio, Gianluigi. 2018. *Trasformazioni del diritto. Alla ricerca di nuovi equilibri nell'esperienza giuridica contemporanea*. Torino: Giappichelli.
- Foucault, Michel. 1969. *La nascita della clinica: una archeologia dello sguardo medico* (1963). Torino: Einaudi.
- 2000. *Gli anormali* (1974-1975). Milano: Feltrinelli.
- Frank, Jerome. 1951. "Both Ends Against the Middle." *University of Pennsylvania Law Review* 100: 20-47.
- Grimes, Richard, et al. 2011. "Street Law and Social Justice Education." In *The Global Clinical Movement, Educating Lawyers for Social Justice*, a cura di Frank S. Bloch, 225-241. New York: Oxford University Press.
- Guastini, Riccardo. 2013. "Il realismo giuridico ridefinito." *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law* 19: 97-111.
- Rigo, Enrica, e Rosaria Maria Marella. 2010. "Cliniche legali, *Commons* e giustizia sociale." *Parolechiave* 1: 181-194.
- Marzocco, Valeria. 2018. *Nella mente del giudice. Il contributo di Jerome Frank al realismo giuridico americano*. Torino: Giappichelli.
- Nussbaum, C. Martha. 2001. *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti* (2000). Bologna: Il Mulino.
- Pariotti, Elena. 2000. *La comunità interpretativa nell'applicazione del diritto*. Torino: Giappichelli.
- Rodotà, Stefano. 2012. *Il diritto ad avere diritti*. Roma-Bari: Laterza.
- Romano, Maria. 2016. "The History of Legal Clinics in the US, Europe and Around the World." In *Legal Clinics in Europe: for a Commitment of Higher Education in Social Justice*, a cura di Clelia Bartoli. *Diritto & questioni pubbliche*, Special issue.
- Santoro, Emilio. 2017. "I rifugiati e le nostre categorie di morale, politica, diritto e democrazia." In *Le teorie critiche del diritto*, a cura di Maria Giulia Bernardini e Orsetta Giolo, 151-177. Pisa: Pacini.
- Schiavello, Aldo. 2017. "Volpi e ricci, ovvero: che cosa rimane del positivismo giuridico?" *Revista telemática de filosofía del derecho* 20: 129-141.
- 2016. *Ripensare l'età dei diritti*. Modena: Mucchi Editore.
- Sciorba, Alessandra. (di prossima pubblicazione) "Quale sicurezza? Quali diritti? Oltre la compassione, per un'empatia strategica necessaria." *Democrazia e Diritto*.
- Sen, Amartya. 2010. *L'idea di giustizia* (2009). Milano: Mondadori.
- Tarello, Giovanni. 1962. *Il realismo giuridico americano*. Milano: Giuffrè.

- Torres, Gerald, e Lani Guinier. 2005. "Il canarino del minatore e la nozione di political race." In *Legge, Razza e Diritti*, a cura di Kendall Thomas e Gianfrancesco Zanetti, 127-141. Reggio Emilia: Diabasis.
- Viola, Francesco. 1990. *Il diritto come pratica sociale*. Milano: Editoriale Jaka Book SPA.
- Zagrebelsky, Gustavo. 2008. *La legge e la sua giustizia*. Bologna: Il Mulino.

